

Sulla compensazione tra crediti PAC e debiti per il prelievo supplementare relativo alle quote latte

Cass. Sez. II Civ. 4 marzo 2024, n. 5672 ord. - Di Virgilio, pres.; Guida, est. - Az. Agricola Po.Cl. (avv. Tapparo) c. AGEA. (Conferma App. Trieste 19 dicembre 2018)

Agricoltura e foreste - PAC - Compensazione impropria o atecnica tra il credito per i contributi della PAC e i debiti per il prelievo supplementare relativo alle quote latte - Condizioni.

È ammissibile la compensazione impropria o atecnica tra il credito dell'agricoltore per i contributi dell'Unione europea derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e i debiti dello stesso per il prelievo supplementare relativo alle quote latte, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito. Questo principio si fonda sull'unitarietà del rapporto tra il regime delle quote latte e il sistema PAC, che richiede l'effettivo recupero delle somme dovute dai produttori di latte che hanno superato i limiti nazionali, mediante una procedura che prevede la verifica e l'inserimento dei debiti e crediti dell'agricoltore in un Registro nazionale. La compensazione tra queste voci è considerata parte integrante del sistema della PAC, conformemente al diritto dell'Unione, il cui principio di primazia richiede che le norme nazionali siano interpretate in modo conforme alla normativa europea.

(Omissis)

RILEVATO CHE

1. con decreto ingiuntivo n. 95/2011 il Tribunale di Pordenone (sez. dist. San Vito al Tagliamento), su ricorso dell'Azienda Agricola Po.Cl. (d'ora in poi, "Az. Po.Cl.") ingiunse ad Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d'ora in poi, "Agea") il pagamento di Euro 18.158,43, a titolo di contributo comunitario PAC (Politica agricola comune) per le stagioni fino al 2008.

Agea propose opposizione che, nel contraddittorio dell'Az. Po.Cl., venne rigettata dal Tribunale di Pordenone con sentenza n. 34/2013.

La Corte d'appello di Trieste, nel contraddittorio dell'Az. Po.Cl., con ordinanza ex art. 348 - bis, cod. proc. civ., depositata il 10/03/2014, dichiarò inammissibile l'appello di Agea.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 22046 del 2017, nel contraddittorio delle parti, ha cassato la sentenza di appello, con rinvio al giudice *a quo*;

2. Agea ha riassunto il giudizio e la Corte d'appello di Trieste, nel contraddittorio dell'appellata, con sentenza n. 755 del 2018, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l'Az. Po.Cl. alla restituzione di quanto riscosso.

Questo, in sintesi, il percorso argomentativo della sentenza della Corte di Trieste:

(a) l'ordinanza rescindente n. 22046 del 2017 ha enunciato il principio di diritto secondo cui, con riferimento alle cd. quote latte, è ammessa "la possibilità della riscossione e, se del caso, della compensazione di tali crediti con altri debiti dell'impresa"; alla luce di tale principio vanno esaminati i motivi di gravame che, nella sostanza, ruotano intorno al concetto di compensabilità dei contributi Pac con le somme dovute dall'azienda agricola per prelievi supplementari relativi alle quote latte per annualità pregresse, compensazione eccepita da Agea e disattesa dal Tribunale di Pordenone;

(b) posto che la norma di riferimento è l'art. 3, comma 2, legge 11 novembre 2005, n. 231, e che, nella specie, il provvedimento sanzionatorio a carico dell'Az. Po.Cl. non è stato sospeso, in applicazione del principio di diritto articolato nell'ordinanza rescindente, si deve affermare che i due crediti contrapposti (quello dell'azienda agricola per contributi comunitari e quello dell'ente pagatore per prelievi supplementari relativi alle quote latte) sono compensabili, anche perché la giurisprudenza di legittimità afferma che l'iscrizione nel registro SIAN è equiparabile all'iscrizione a ruolo delle somme pretese in pagamento, sicché detta iscrizione presuppone un diritto alla riscossione e autorizza la deduzione delle somme dovute dagli agricoltori allo Stato, con compensazione (appunto) degli aiuti Pac con i crediti iscritti nel registro SIAN;

(c) i presupposti della compensazione sono la liquidità ed esigibilità dei crediti contrapposti, la quale non è esclusa dalla contestazione e non definitività dei crediti dello Stato, con la precisazione che la certezza del credito deriva dall'automaticità della sanzione amministrativa in caso di omessa trattenuta del versamento.

Inoltre, al contrario di quanto ha affermato il Tribunale di Pordenone, la compensazione non è esclusa dalla successione temporale delle norme di riferimento: infatti, la possibilità della compensazione era già prevista dai regolamenti anteriori a quello del 2008. Si tratta, in definitiva, di compensazione atecnica in quanto il rapporto è unico e le prestazioni non sono legate da vincoli di corrispettività;

3. l'Az. Po.Cl. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi.

Agea è rimasta intimata;

CONSIDERATO CHE



1. il primo motivo di ricorso - "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 384 c.p.c. comma 1° e comma 2° e dell'art. 2909 c.c., per violazione delle norme degli artt. 5 e segg. della L. n. 119/2003 e della norma sostanziale dell'art. 1243 e segg. c.c. - nonché nullità della sentenza per consequenziale violazione dell'art. 112 c.p.c., in ogni caso in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c." - censura la sentenza impugnata che, per un verso, discostandosi dalla prescrizione dell'ordinanza rescindente, non ha approfondito, mediante ulteriori accertamenti, anche di fatto, l'applicabilità della possibilità di riscossione e l'eventuale compensabilità delle poste creditorie vantate da Agea con il credito certo, liquido ed esigibile della ricorrente; per altro verso, pronunciando *ultra petita*, si è soffermata sulla disamina dei requisiti oggettivi e dei presupposti di ammissibilità, nella fattispecie concreta, della compensazione atecnica operata da Agea rispetto ai contributi Pac spettanti all'Az. Po.Cl.;

2. il secondo motivo - "Violazione, falsa applicazione dell'art. 5 ter Reg. CE 1034/2018 recante modifica del Reg. CE 885/2006; errata interpretazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 13279 del 15.4.2016 - errata e falsa applicazione (dell'art.) 12463 c.c. e della legge 231/05. Sussistenza del diritto soggettivo del produttore al contributo comunitario Pac - Illegittimità e inammissibilità della compensazione cd. "atecnica" operata da Agea - In ogni caso violazione dell'art. 360 co. 1° n. 3 c.p.c." - censura la sentenza che si è discostata dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla normativa comunitaria, che escludono la compensabilità dei contributi Pac con le multe da superprelievo (cd. "quote latte").

La ricorrente pone l'accento sulla mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità dei presunti crediti vantati dall'ente pagatore Agea, nonché sull'impignorabilità (e dunque sulla non compensabilità) dei contributi Pac, sancita dalla normativa interna (art. 3, comma 2, legge n. 231 del 2005) e dalla normativa comunitaria;

3. il primo motivo è infondato;

3.1. al contrario di quanto prospetta la ricorrente, l'ordinanza rescindente di questa Corte prescriveva (cfr. pag. 5) che, nel giudizio di rinvio, si valutasse la possibilità della compensazione dei crediti Pac dell'agricoltore con altri debiti dell'impresa.

Ed è quanto ha fatto la Corte di Trieste che, stabilito che il credito di Agea per superamento delle quote latte era certo ed esigibile, ha risolto in senso affermativo la questione di diritto, rimessa al suo esame dalla pronuncia rescindente, se il credito Pac dell'Az. Po.Cl. e il controcredito di Agea per prelievo supplementare di quote latte fossero o meno compensabili;

4. il secondo motivo è infondato;

4.1. la statuizione del giudice del rinvio è in linea con l'indirizzo di questa Corte, che si è andato definendo di recente, che il Collegio condivide e che pertanto intende seguire, secondo cui, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali (Sez. 1, Sentenza n. 24325 del 03/11/2020, Rv. 659653 - 01; in termini, tra le altre, Sez. 1, Ordinanza n. 16530 del 23/05/2022, Rv. 664871 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 8230 del 14/03/2022, Rv. 664238 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 12721 del 10/05/2023, Rv. 667756 - 01);

5. in conclusione, il ricorso va rigettato;

6. nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, al quale Agea non ha partecipato;

7. ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis del citato art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis del citato art. 13, se dovuto.

(Omissis)